

Ricorso d'urgenza possibile solo per i lavoratori assunti

Tribunale di Bari

Per l'inidoneità a concorso inapplicabile l'articolo 700 del Codice di procedura civile

Se il rapporto non è ancora perfezionato necessario un giudizio di merito

Giuseppe Bulgarini d'Elci

L'esclusione del candidato che aveva superato le prove selettive di assunzione per effetto del provvedimento medico di inidoneità non può essere contestata giudizialmente con lo strumento del ricorso d'urgenza previsto dall'articolo 700 del Codice di procedura civile. Ad avviso del giudice del lavoro di Bari, la domanda proposta in via cautelare con la quale il lavoratore ha richiesto l'assunzione - sul presupposto che la sua esclusione si ricollegasse a un provvedimento di inidoneità discriminatorio -, può essere azionata solo in via ordinaria.

Il giudice barese (ordinanza del 2 settembre 2024, giudice Angela Vernia) ritiene che la domanda abbia natura prettamente costitutiva, in quanto diretta a ottenere l'instaurazione di un rapporto di lavoro che non si era ancora perfezionato. Il ricorso cautelare con cui è stata invocata l'illegittimità del provvedimento di inidoneità e richiesta l'assunzione in servizio (con ulteriore domanda

di pagamento delle retribuzioni arretrate) si collocherebbe nel quadro di una pronuncia costitutiva, perché non è stato ancora attivato il rapporto di lavoro.

La tutela d'urgenza presuppone, invece, che un rapporto di lavoro sia già in essere e tale conclusione non è evidentemente soddisfatta, secondo quanto si evince dalla pronuncia del giudice di Bari, con l'inserimento del lavoratore nelle graduatorie a seguito del positivo completamento delle procedure selettive.

A supporto di questa conclusione, il giudice osserva che la tutela cautelare è ammissibile solo se si inserisce in un contesto contrattuale di diritti perfetti e preesistenti alla pronuncia richiesta in via d'urgenza. La fun-

zione del provvedimento d'urgenza è, infatti, di consentire la realizzazione in via provvisoria di una situazione giuridica già perfetta e preesistente, rispetto alla quale l'assenza di un rapporto di lavoro si pone come elementi preclusivo. In difetto di questa condizione, lo strumento del ricorso d'urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile non è ammissibile, perché si risolverebbe nella produzione di «un anomalo effetto costitutivo anticipato».

La tutela offerta dall'articolo 700 presuppone l'attualità di un diritto, evidentemente minacciato, per il quale si chiede una tutela in via d'urgenza, ma questa condizione non può sussistere in una fase precedente alla costituzione del rapporto di lavoro. Il giudice barese riconduce in questo ambito, che è espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la domanda svolta in sede cautelare dal lavoratore che, dopo aver superato le selezioni per l'assunzione, era stato escluso per un provvedimento di inidoneità ritenuto discriminatorio.

In questo passaggio si colloca il dato di maggior interesse della pronuncia. Se non è stato formalmente costituito il rapporto di lavoro, infatti, l'inserimento nelle graduatorie per l'assunzione non autorizza il ricorso allo strumento d'urgenza e il lavoratore deve promuovere un autonomo giudizio di merito per contestare l'illegittimità del provvedimento di inidoneità (che ha impedito l'assunzione nel posto di lavoro).

IL PRINCIPIO

Perimetro limitato

Secondo il giudice del lavoro di Bari, se un rapporto di lavoro non è stato ancora costituito non è possibile il ricorso al provvedimento d'urgenza previsto dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Questa tutela non è quindi praticabile nel caso in cui si contesti un provvedimento medico di inidoneità preso in un concorso, nei confronti del quale deve invece essere sempre promosso un autonomo giudizio di merito per contestarne la legittimità